

Comune di Acquapendente
Provincia di Viterbo

Regolamento comunale
per l'applicazione del

Canone per l'Occupazione
di Spazi ed Aree Pubbliche

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 116 DEL 16/11/1998
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 38 DEL 29/04/1999
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 7 DEL 22/01/2001
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 51 DEL 24/10/2006
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 63 DEL 30/11/2011

INDICE

Titolo I OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 - Spazi ed aree pubbliche – Definizione.	5
Art. 2 - Servizi comunali competenti.	6
Art. 3 - Concessioni amministrative permanenti e temporanee - Autorizzazioni straordinarie.	7
Art. 4 - Rilascio della concessione per le occupazioni permanenti di aree divenute disponibili.	8
Art. 5 - Rilascio della concessione amministrativa per nuove occupazioni permanenti.	9
Art. 6 - Rilascio della concessione amministrativa per occupazioni temporanee.	11
Art. 7 - Concessione amministrativa.	12
Art. 8 - Rinnovo della concessione amministrativa per occupazioni permanenti.	14
Art. 9 - Revoca della concessione.	15
Art. 10 - Decadenza dalla concessione.	15

CAPO II OCCUPAZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA'

Art. 11 - Installazione di condotte e cavi nel soprassuolo e sottosuolo stradale.	16
Art. 12 - Occupazioni occasionali o per esigenze straordinarie ed urgenti.	20
Art. 13 - Occupazioni per contenitori di raccolta dei rifiuti.	20
Art. 14 - Occupazioni per particolari attività.	21
Art. 15 - Occupazioni abusive – Rimozione.	22

Titolo II

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE

Art. 16 - Istituzione del canone.	23
Art. 17 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici in categorie.	24
Art. 18 - Soggetto passivo.	24
Art. 19 - Determinazione dell'effettiva occupazione.	25

CAPO II

OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 20 - Determinazione del canone.	26
Art. 21 - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo.	28
Art. 22 - Accessi e passi carrabili.	29
Art. 23 - Zone di sosta riservate ai residenti.	31
Art. 24 - Aree e spazi destinati ai distributori di carburanti.	31
Art. 25 - Occupazioni con impianti d'installazione di mezzi pubblicitari.	32
Art. 26 - Strutture mercatali.	33

CAPO III

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 27 - Determinazione del canone o del corrispettivo.	34
Art. 28 - Opere, depositi e cantieri stradali.	34
Art. 29 - Aree destinate a parcheggio.(soppresso)	36
Art. 30 - Mercati.	36
Art. 31 - Fiere, manifestazioni ed altre iniziative.	38
Art. 32 - Occupazioni per l'installazione di circhi ed attrazioni dello spettacolo viaggiante.	39

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 33 - Riduzioni.	39
Art. 34 - Esenzioni.	40
Art. 35 - Modalità di versamento del canone per le occupazioni permanenti.	41
Art. 36 - Modalità di versamento del canone per le occupazioni temporanee.	42
Art. 37 - Mancato o tardivo pagamento del canone.	42
Art. 38 - Sanzioni amministrative pecunarie.	43
Art. 39 - Recidiva – Sospensione dell'attività.	43
Art. 40 - Disposizioni finali e transitorie.	44

Titolo I

OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 Spazi ed aree pubbliche Definizione

1. L'occupazione permanente e temporanea di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, è soggetta alla disciplina stabilita dal presente regolamento.

2. Sono compresi nelle strade ed aree di cui al precedente comma e sono soggetti alla stessa disciplina:

- a) i tratti di strada inclusi nella delimitazione dei centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, effettuata ai sensi dell' art. 2, comma 7, del Codice della strada, che sono tutti "strade comunali" in conformità a quello stabilito dall' art. 4, comma 3, lett. b) del regolamento di attuazione del predetto codice;
- b) i tratti di strada statali, regionali o provinciali, correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti per i quali il rilascio di concessioni od autorizzazioni è di competenza del Comune previo nulla – osta dell'ente proprietario della strada, conformemente a quanto dispone il terzo comma dell' art. 26 del Codice della strada;
- c) le strade vicinali assimilate a quelle comunali dall' art. 2, comma 6, lett. d), e dall' art. 14, comma 4, Codice della strada;
- d) le banchine, i marciapiedi, gli spazi di sosta e di servizio e le altre pertinenze delle sedi stradali di cui al comma 1 ed alle lett. a) e b) del presente comma;
- e) le aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. Si considerano tali le strade, aree e spazi privati soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita con una delle modalità previste dalla legge, di seguito indicate:
 - 1) per atto pubblico o privato;
 - 2) per usurpazione ventennale conformemente agli articoli 1158 e seguenti del Codice civile;
 - 3) per destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo volontariamente l'area a disposizione della collettività, nel qual caso la servitù ha inizio con l'uso pubblico.

3. Non sono comprese nelle aree di cui alla lett. e) del precedente comma, le strade private non aperte al transito generalizzato e quelle che terminano senza collegamento con la viabilità pubblica. Sono esenti dal pagamento di canoni e corrispettivi le occupazioni di aree private poste in essere prima della costituzione della servitù di pubblico passaggio.

4. Il regolamento stabilisce la disciplina particolare che regola le occupazioni dei beni indicati nei precedenti commi relative:

- a) alle zone mercatali ed ai mercati comunali siti in edifici agli stessi appositamente destinati;
- b) ai parcheggi gestiti direttamente dal Comune o concessi in gestione a terzi;
- c) agli impianti di distribuzione di carburanti;
- d) agli attraversamenti trasversali e longitudinali, sotterranei ed aerei, di cui all'art. 63, comma 2, lett. f), del D.Lgs., 15 dicembre 1997, n. 446;
- e) alle diverse tipologie di accessi e passi carrabili;
- f) gli impianti di installazione di mezzi pubblicitari;
- g) ai contenitori di raccolta dei rifiuti.

5. La concessione di aree cimiteriali e dei servizi connessi, disciplinate dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, dal regolamento comunale di polizia mortuaria e dalle altre disposizioni vigenti in materia, non sono oggetto del presente regolamento.

Art. 2

Servizi comunali competenti

1. La procedura e l'adozione dei provvedimenti di concessione e autorizzazione sono attribuite alla competenza del servizio comunale entrate.

2. Il responsabile del servizio è titolare delle funzioni per l'applicazione del presente regolamento e con i suoi collaboratori provvede agli atti per la riscossione dei canoni, dei corrispettivi e di quant'altro dovuto al Comune per l'occupazione degli spazi ed aree di cui al presente regolamento.

3. L'ufficio di Polizia Municipale vigila sulla corretta occupazione ed utilizzazione degli spazi ed aree concesse ed interviene per reprimere le occupazione abusive ed ogni altra irregolarità, segnalandole all'ufficio di cui al precedente primo comma.

Art. 3

Concessioni amministrative permanenti e temporanee Autorizzazioni straordinarie

1. L'occupazione delle aree e spazi indicati nell'art. 1, è consentita a coloro che ottengono dal Comune la relativa concessione amministrativa, per il tempo nella stessa stabilito.

2. Le occupazioni occasionali di breve durata o determinate da esigenze straordinarie ed immediate sono autorizzate nei casi previsti dal precedente regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 26/04/1994.

3. E' vietata l'occupazione delle aree e spazi pubblici da parte di chi è privo della concessione od autorizzazione del Comune.

4. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

5. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione permanente, aventi comunque durata non inferiore ad un anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti ed impianti.

6. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno per le quali è rilasciato un atto di concessione temporanea o, nei casi di cui al secondo comma, l'autorizzazione per gli stessi prevista.

7. Alle occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito negli atti di concessione o autorizzazione si applica, per il periodo eccedente quello autorizzato, il canone dovuto con la maggiorazione indicata dagli articoli 20, comma 6, e 27, comma 2.

Art. 4

Rilascio della concessione per le occupazioni permanenti di aree divenute disponibili

1. Per la concessione permanente di aree, spazi e strutture, già assegnate per l'esercizio di attività commerciali ed economiche e delle quali l'occupazione è cessata per rinuncia o decadenza, rendendole disponibili, l'ufficio comunale redige un bando per la nuova assegnazione indicando nello stesso tutte le condizioni, compreso il canone e gli oneri connessi, invitando chi ha interesse ad effettuare richiesta d'assegnazione, entro un termine previsto a pena di decadenza, a mezzo raccomandata postale A.R., corredata da autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dal bando ed indicando sulla busta che la stessa contiene gli atti per la partecipazione alla gara della quale viene precisato l'oggetto e la data.

2. Il bando è pubblicato all'albo comunale, negli spazi delle pubbliche affissioni e su un quotidiano a diffusione regionale, almeno quindici giorni prima della scadenza.

3. Le richieste pervenute sono aperte in pubblica riunione, presieduta dal funzionario responsabile del servizio. Luogo data ed ora dell'apertura, con invito ai richiedenti ad essere presenti, sono precisati nel bando. Il funzionario presidente apre i plichi e verifica la regolarità delle domande e dell'autocertificazione, escludendo quelle che non risultano conformi alle prescrizioni del bando. I plichi pervenuti in ritardo non vengono aperti e non sono ammessi alla gara.

4. Nel caso che le richieste ammesse siano superiori agli spazi disponibili, il funzionario procede, nel proseguo della pubblica adunanza, al sorteggio, formando la graduatoria delle istanze ed assegna gli spazi immediatamente disponibili ai presentatori di quelle utilmente classificatesi. La graduatoria rimane valida per tre anni. Il Comune si avvarrà della stessa per l'eventuale assegnazione di spazi della tipologia di quelli oggetto della graduatoria, che si rendessero disponibili entro il predetto termine di validità.

Art. 5

Rilascio della concessione amministrativa per nuove occupazioni permanenti

1. Le persone fisiche e giuridiche che intendono effettuare nuove occupazioni permanenti di spazi ed aree di cui all'art. 1 per effettuare attività commerciali, produttive o di altro genere ammesse dalle norme vigenti, sono tenute a richiederne la concessione amministrativa, redigendo gli appositi moduli predisposti e gratuitamente acquisibili presso l'ufficio di cui all'art. 2, primo comma. La richiesta e l'invio dei moduli può essere effettuata a mezzo fax.

2. Nei moduli predisposti il richiedente indica:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, attività esercitata e codice fiscale, se persona fisica;
- b) ragione sociale, forma societaria, sede, partita IVA, attività esercitata e i dati di cui alla lett. a), per il soggetto con poteri di rappresentanza, per le persone giuridiche;
- c) l'esatta localizzazione, descrizione, attuale destinazione e misure dell'area della quale è richiesta la concessione;
- d) durata dell'occupazione ed uso al quale intende destinare lo spazio richiesto;
- e) gli eventuali banchi, chioschi, cabine, distributori, stazioni di servizio, canali, cavi, condutture, impianti e qualsiasi altro manufatto che s'intende installare sull'area richiesta.

3. Alla richiesta devono essere allegati:

- a) una pianta in scala 1:2000, estratta da quella dello strumento urbanistico o dagli atti catastali, con delimitata l'area della quale è richiesta la concessione ed indicate, in scala, le esatte dimensioni della stessa e la sua incidenza sulla superficie dei marciapiedi, della banchina e della sede stradale;
- b) una copia dei disegni e grafici della pianta e dei prospetti, con le relative misure, dei manufatti che s'intende installare sull'area richiesta;
- c) l'autocertificazione del possesso dei requisiti morali, e finanziari necessari per la concessione del suolo ed in particolare: di non essere fallito; di non aver subito condanne che comportino la interdizione a trattare con la pubblica amministrazione; di non aver subito con provvedimento definitivo misure di prevenzione a norma dell'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55; di non essere stato dichiarato decaduto da precedenti concessioni o rapporti con le pubbliche amministrazioni per mancato pagamento dei canoni e corrispettivi dovuti o per altre inadempienze o comportamenti;
- d) l'eventuale nulla-osta del competente ufficio statale o regionale per le occupazioni che comportano installazione di strutture, situate in zone soggette a vincoli monumentali o paesaggistici.

4. Le richieste sono registrate nel protocollo generale del Comune con l'indicazione della data di presentazione o del giorno di spedizione della raccomandata postale A.R. la cui busta è conservata con la richiesta. Ai fini dell'ordine di assegnazione le richieste che risultano presentate o spedite lo stesso giorno sono considerate contemporanee, indipendentemente dal giorno ed ora di arrivo e registrazione.

5. Il responsabile del procedimento trasmette fotocopia della richiesta e della pianta e grafici allegati ai responsabili dei servizi comunali relativi alla viabilità e traffico, urbanistica ed attività commerciali entro il quinto giorno dal ricevimento. Il responsabile effettua l'istruttoria di sua competenza richiedendo, ove del caso, il nulla-osta dell'ente proprietario della strada di cui all'art. 1, secondo comma, lett. b); gli altri servizi dispongono gli accertamenti e verifiche di loro competenza. Per la installazione di nuove strutture, chioschi ed altri manufatti, è richiesto il parere

della commissione edilizia ove previsto dal relativo regolamento, che deve essere dalla stessa espresso nella prima adunanza successiva al ricevimento degli atti da parte del servizio urbanistico e comunque entro 30 giorni da esso. Qualora il parere non sia espresso entro il termine predetto si esprime sugli aspetti estetici del manufatto la conferenza dei servizi, su proposta del responsabile dei servizi urbanistici.

6. Il responsabile del procedimento entro 40 giorni dalla richiesta può richiedere all'interessato documenti, chiarimenti e notizie per completare l'istruttoria.

7. Il responsabile del procedimento entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta indice una conferenza di servizi, invitando, con preavviso scritto di almeno quattro giorni liberi, i responsabili dei servizi indicati nel quinto comma o loro sostituti, nella quale è espresso a maggioranza parere positivo o negativo per la concessione richiesta. I servizi che non sono rappresentati alla conferenza e che non fanno pervenire per scritto, prima della riunione, un motivato parere contrario, si ritengono favorevoli alla concessione. Nella conferenza di servizi sono esaminate tutte le richieste pervenute ed istruite fino a quel momento.

8. Nel caso di più richieste pervenute per l'assegnazione dello stesso spazio o spazi e sulle quali la conferenza dei servizi ha espresso parere favorevole, il responsabile del procedimento forma la graduatoria delle stesse secondo l'ordine cronologico risultante dal protocollo, riferito esclusivamente al giorno di presentazione o spedizione della richiesta, ed assegna lo spazio, o gli spazi, ai primi richiedenti. Qualora le istanze ammesse siano state presentate o spedite lo stesso giorno e risultino in numero superiore agli spazi disponibili, il responsabile del procedimento informa gli interessati di tale situazione con invito a presenziare al sorteggio di assegnazione indicando il luogo, il giorno e l'ora in cui egli, pubblicamente, provvederà ad effettuarlo.

9. Il provvedimento è adottato entro 70 giorni dalla presentazione della richiesta o dei documenti integrativi di cui al sesto comma.

10. Il provvedimento e l'eventuale richiesta di documenti e notizie sono comunicati all'interessato a mezzo di raccomandata postale A.R., con tassa a carico del destinatario, ai sensi dell'art. 54 del Codice postale.

Art. 6

Rilascio della concessione amministrativa per occupazioni temporanee

1. Per le concessioni temporanee di spazi ed aree pubbliche l'interessato ne effettua la richiesta indicando su apposito modulo, fornito gratuitamente dal Comune, i dati di cui all'art. 5, secondo comma, e lo presenta all'ufficio comunale almeno 10 giorni prima di quello dal quale intende iniziare l'occupazione.

2. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta della quale invia copia per il parere ai responsabili dei servizi di viabilità e di circolazione e traffico che si esprimono entro 5 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, lo stesso s'intende favorevole alla concessione.

3. Qualora le richieste ammesse siano superiori agli spazi assegnabili, il responsabile del procedimento lo comunica agli interessati invitandoli ad assistere al sorteggio dallo stesso effettuato pubblicamente nel luogo, giorno ed ora indicato nella comunicazione. L'assegnazione è effettuata secondo la graduatoria del sorteggio.

4. Il provvedimento di concessione temporanea è rilasciato entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta. Qualora sia necessario il ricorso al sorteggio, il rilascio avviene entro il giorno successivo, non festivo, a quello nel quale il sorteggio è stato effettuato.

Art. 7

Concessione amministrativa

1. L'atto di concessione amministrativa per l'occupazione permanente o temporanea, di spazi ed aree pubbliche, è rilasciato dal soggetto stabilito dall'art. 2, primo comma.

2. L'atto di concessione stabilisce:

- a) l'esatta localizzazione dello spazio concesso con riferimento alle denominazioni stradali che ne consentono l'individuazione;
- b) la superficie concessa e le misure del perimetro di delimitazione della stessa;
- c) il richiamo all'obbligo di osservare quanto stabilito dal codice della strada, dal regolamento per la sua esecuzione ed attuazione, dai regolamenti comunali e dalle norme igienico-sanitarie relative all'attività da esercitare sull'area concessa;
- d) le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo alle quali la concessione è soggetta, con particolare riferimento alle strutture che il concessionario è autorizzato ad installare, alle segnalazioni da impiantare per consentire il tempestivo avvistamento da parte dei veicoli e pedoni, all'osservanza delle norme sulla gestione dei rifiuti, sugli scarichi dei liquami e sulla sicurezza degli impianti;
- e) il termine, non superiore a 30 giorni per l'installazione della struttura autorizzata e le cautele da osservare;
- f) la data di inizio e la durata della concessione;
- g) l'indicazione delle condizioni la cui inosservanza comporta la decadenza della concessione;
- h) la misura del canone da corrispondersi al Comune, degli oneri fiscali ed amministrativi da rimborsare allo stesso, con le relative modalità di versamento stabilite dagli articoli 35 e 36;
- i) la rivalutazione annuale del canone in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
- l) l'importo della cauzione, da prestarsi nelle forme di legge corrispondente ad una annualità del canone per le occupazioni permanenti di durata pluriennale;
- m) il diritto del Comune di procedere all'applicazione di differenti coefficienti moltiplicatori previsti dall'art. 20, terzo comma, per nuove specifiche attività intraprese dal concessionario sullo spazio occupato, diverse da quelle per le quali lo stesso è stato richiesto. Di tali variazioni il concessionario è obbligato a dare preventiva comunicazione all'ufficio comunale;
- n) il diritto del Comune di procedere all'applicazione delle nuove misure del canone qualora sia modificata la categoria nell'ambito territoriale nella quale è compresa l'area concessa. L'applicazione del nuovo canone decorre dal 1° gennaio successivo all'adozione della delibera di modifica della classificazione ed è comunicata al concessionario entro dieci giorni da quando la deliberazione predetta è divenuta efficace. Il concessionario ha diritto di rinunciare alla

concessione dandone comunicazione all'ufficio comunale entro 30 giorni dall'invio della comunicazione della nuova misura del canone;

- o) l'avvertenza che la concessione è, in ogni caso, accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi effettuati;
- p) per le concessioni relative a steccati, impalcature, ponti ed altre strutture temporanee di protezione degli spazi occupati, il Comune si riserva il diritto di affissione di manifesti o di installazione di pubblicità per conto proprio e di utenti del relativo servizio comunale, senza corrispettivi ed oneri per il concessionario del suolo;
- q) ogni altra condizione o prescrizione che la posizione e le caratteristiche dell'area, la natura e le finalità dell'occupazione, il Comune ritiene necessario stabilire.

3. Le concessioni amministrative di cui al presente articolo non possono, a pena di decadenza, essere cedute o costituire da parte del titolare oggetto di sub-concessione, anche parziale, a terzi dello spazio concesso. Lo spazio e le relative installazioni possono essere utilizzate esclusivamente dal concessionario, dai suoi familiari e dai collaboratori e dipendenti della sua azienda. Nel caso in cui il concessionario non sia in grado, per documentati motivi, di utilizzare direttamente od a mezzo delle altre persone sopra previste, l'area concessa per un periodo limitato e debba incaricare altro soggetto di sostituirlo, deve richiedere preventivamente l'autorizzazione del Comune, indicando le generalità del sostituto. Il titolare della concessione è responsabile della corresponsione del canone al Comune entro le scadenze stabilite, anche nel periodo per il quale è stata autorizzata la sua sostituzione.

4. Il concessionario è tenuto ad esibire a richiesta degli agenti comunali o di altri pubblici ufficiali che lo richiedono per motivi di servizio, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

Art. 8

Rinnovo della concessione amministrativa per occupazioni permanenti

1. Il rinnovo della concessione per occupazione permanente deve essere richiesto dal concessionario almeno tre mesi prima della scadenza.

2. Il rinnovo non è accordato quando il Comune decide di utilizzare l'area direttamente per il miglioramento della viabilità e per altri scopi, direttamente od avvalendosi di terzi, per servizi e finalità di pubblico generale interesse.

3. Il rinnovo della concessione non è inoltre accordato per i seguenti fatti e comportamenti verificatesi nel periodo in scadenza:

- a) quando il concessionario non ha corrisposto il canone alle scadenze prestabilite e, verificandosi ritardi, non ha richiesto, motivandola adeguatamente, la proroga dei termini di pagamento;
- b) nel caso in cui il concessionario non ha limitato l'occupazione all'area concessa e, richiamato formalmente, non si è adeguato;
- c) quando il concessionario si è reso responsabile dell'inosservanza di condizioni o prescrizioni stabilite dall'atto di concessione, dalla legge e dai regolamenti comunali e , richiamato formalmente, non si è adeguato.

4. Ove non sussistono i motivi ostativi di cui ai precedenti commi 2 e 3, la concessione può essere rinnovata dal Comune il quale:

- a) può ridurre l'area concessa, o modificare le delimitazioni ove ciò risulti necessario per esigenze della circolazione o per altri motivi di pubblico interesse;
- b) può, su richiesta del concessionario e previo parere favorevole dei servizi di viabilità e circolazione, ampliare la superficie dell'area concessa. Nel caso previsto dall'art. 1, secondo comma, lett. b), per le strade non appartenenti al Comune deve essere ottenuto il nulla osta dell'ente proprietario;
- c) deve applicare il canone commisurato alla classificazione ed alla superficie dello spazio, secondo le condizioni vigenti al momento del rinnovo della concessione.

5. Nel caso in cui il Comune decida di non rinnovare, alla scadenza, la concessione, nessun indennizzo e rimborso spese è dallo stesso dovuto al concessionario per la rimozione, a suo carico, entro la scadenza della stessa, delle strutture installate e per il ripristino del suolo a regola d'arte. Lo svincolo della cauzione è effettuato dall'ufficio competente dopo aver accertato che il canone dovuto è stato corrisposto per tutta la durata della concessione e che il ripristino del suolo è stato eseguito.

Art. 9

Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata dal Comune verificandosi l'immediata necessità di disporre dell'area concessa per i motivi indicati nel secondo comma del precedente art. 8, con provvedimento notificato al concessionario almeno 90 giorni prima di quello nel quale la disponibilità dell'area deve essere restituita.

2. Nel caso di revoca il Comune rimborsa al concessionario la rata di canone corrisposto per il periodo per il quale non ha usufruito dell'area, previo accertamento che la stessa sia stata resa libera e restituita al Comune entro il termine stabilito dal provvedimento di revoca, nonché l'importo della cauzione eventualmente versata.

Art. 10

Decadenza dalla concessione

1. La decadenza dalla concessione è stabilita con provvedimento del responsabile del servizio di cui all'art. 2, primo comma, notificato al concessionario a mezzo raccomandata postale A.R. allo stesso inviata almeno 60 giorni prima di quello dal quale deve cessare l'occupazione.

2. Costituiscono cause di decadenza dalla concessione:

- a) il verificarsi, con particolare gravità e continuità da parte del concessionario, delle inadempienze e violazioni delle condizioni di concessione di cui al terzo comma del precedente art. 8;

- b) la violazione delle norme di legge e regolamenti relative alla sicurezza della viabilità e della circolazione stradale, reiterate o di rilevante gravità;
- c) per le occupazioni concesse per l'esercizio di attività imprenditoriali, la dichiarazione di fallimento del concessionario;
- d) la morte del concessionario, fatta salva la facoltà del Comune, di disporre il trasferimento della concessione ad un familiare od al nuovo titolare dell'attività su domanda da questi prodotta, ferme restandone la scadenza e tutte le altre condizioni;
- e) la mancata occupazione dello spazio concesso, senza giustificato motivo formalmente comunicato all'ufficio, nei 30 giorni successivi alla data del rilascio della concessione;
- f) il verificarsi delle altre condizioni di decadenza previste dall'art. 7, comma 2, lett. g), e comma 3;
- g) l'adozione nei confronti del concessionario con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
- h) la condanna del concessionario per uno dei delitti e violazioni che comportano l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione di cui all'art. 32-quater del Codice penale, agli articoli 37 e 144 della legge n. 689/1981 ed alle leggi tributarie.

CAPO II OCCUPAZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITA'

Art. 11 Installazione di condotte e cavi nel soprassuolo e sottosuolo stradale

1. Le concessioni permanenti per gli attraversamenti e l'uso delle sedi stradali e relative pertinenze con corsi d'acqua, condotte idriche, linee elettriche, di telecomunicazione, gasdotti, teleriscaldamento, sia aree che in cavo sotterraneo, teleferiche, serbatoi di combustibili liquidi e con altri impianti ed opere, sovrappassi e sottopassi, sono accordate dal Comune alle condizioni previste dall'art. 25 del codice della strada e con l'osservanza, per condutture, cavi e quant'altro relativo ai servizi ed attività da installarsi nel sottosuolo, della procedura di cui ai commi successivi.

2. Entro il mese di ottobre le direzioni di zona dei servizi ed attività di cui al precedente comma provvedono, previo invito trasmesso loro dall'ufficio comunale di cui all'art. 2, primo comma, ad inviare al medesimo ufficio, in due copie, il programma-progetto degli interventi nel sottosuolo delle aree stradali di competenza del Comune che si propongono di effettuare nell'anno successivo, indicando gli interventi previsti in ciascuna via o piazza, il periodo proposto e la durata di esecuzione dei lavori preventivata, le dimensioni della superficie di ciascuna sede stradale impegnata nelle opere di installazione, allacciamento, sostituzione o manutenzione e la definitiva maggior lunghezza dell'occupazione del sottosuolo per ogni via o piazza. Il programma è corredato da piante, in scala 1: 2000, nelle quali sono indicati gli interventi da effettuarsi nelle sedi stradali nelle piante stesse comprese e l'esatta lunghezza delle nuove condutture, cavi, linee che si intende

installare nelle sedi predette. A lavori compiuti le direzioni dei servizi suddetti confermeranno all'ufficio comunale predetto, con una comunicazione formale, la corrispondenza delle condutture installate a quelle indicate nel programma-progetto.

3. il responsabile dell'ufficio comunale di cui all'art. 2, primo comma, trasmette entro cinque giorni dal ricevimento, copia delle richieste e dei programmi-progetto ai servizi viabilità, circolazione e traffico, polizia municipale affinché siano dagli stessi istruiti sotto il profilo dell'ammissibilità delle opere progettate in relazione alle competenze di ciascun servizio.

4. il responsabile dell'ufficio di cui all'art. 2, primo comma, indice, entro 30 giorni dall'invio delle richieste e delle documentazioni, una conferenza dei servizi di cui al precedente comma per predisporre un piano di coordinamento degli interventi che consenta la loro effettuazione, per ciascuna sede stradale, nello stesso periodo di tempo, tenendo conto della diversa durata e quindi estendendo il coordinamento anche a più aree adiacenti ma evitando - ed ove occorra vietando - che gli stessi siano eseguiti in tempi diversi. Il piano di coordinamento distribuisce gli interventi nel corso dell'anno considerando le diverse priorità ed evitando che le stesse sedi stradali siano impegnate dai lavori di collocamento delle condutture di una pluralità di servizi e rese inagibili per più di una volta all'anno. Il piano di coordinamento tiene conto della necessità di non effettuare interventi ordinari nel periodo di alta stagione turistica ed in quelli in cui si allestiscono e si tengono manifestazioni ed avvenimenti annualmente ricorrenti di particolare importanza.

5. Il piano di coordinamento dei programmi e progetti presentati è sottoposto alle aziende interessate in un'apposita conferenza di servizi da tenersi entro 30 giorni da quella di cui al precedente comma nella quale il piano è adeguato alle esigenze dalle stesse prospettate purchè non comportino l'esecuzione contemporanea dei lavori dei soggetti interessati sulla stessa sede stradale o nella zona adiacente, come previsto dal precedente comma.

6. Nell'autorizzazione ad eseguire i lavori e nella concessione per l'occupazione del sottosuolo sono definitivamente stabiliti i programmi e progetti coordinati di esecuzione dei lavori, il periodo di occupazione da parte di tutti i concessionari di ciascuna area stradale, gli accorgimenti da adottare per la utilizzazione, sia pure ridotta delle sedi stradali da parte degli abitanti, degli esercizi commerciali, studi professionali, attività artigianali, uffici pubblici e delle altre attività che dalle stesse hanno accesso.

7. Le aziende erogatrici di servizi, in conformità a quanto stabilito dai precedenti commi quinto e sesto, informano coloro che hanno presentato o potranno presentare richieste di allacciamenti per nuovi insediamenti o per quelli esistenti che ne sono privi, del periodo nel quale, secondo il programma coordinato, essi potranno essere effettuati. Soltanto in casi eccezionali, motivati e documentati, potrà essere consentita l'effettuazione dei lavori suddetti in deroga al programma coordinato.

8. Nell'autorizzazione ad eseguire i lavori sono stabilite le norme tecniche per il ripristino del suolo e delle pavimentazioni rimosse per l'installazione delle condutture, con i criteri più idonei per evitare successivi cedimenti per i quali, fino al termine di tre anni dalla conclusione dei lavori, le aziende installatrici sono responsabili solidamente dell'esito dei lavori eseguiti dalle stesse e dai loro appaltatori o concessionari. Tale responsabilità concerne sia le opere di tempestiva manutenzione e riparazione a perfetta regola d'arte, sia la responsabilità relativa a danni a persone e cose che i cedimenti della sezione stradale non tempestivamente mantenuta o riparata per il periodo suddetto, possono provocare. Nel caso in cui le aziende responsabili non provvedano ad eseguire i

predetti lavori, il Comune, previa diffida ed assegnazione di un congruo termine, provvede d'ufficio a spese degli inadempienti, con recupero mediante procedura coattiva.

9. Per quanto previsto dal presente articolo si richiamano le disposizioni dell'art. 28, primo comma, del Codice della strada e dell'art. 69 del relativo regolamento di attuazione, le cui modalità esecutive sono osservate dal Comune nei procedimenti sopra disciplinati.

10. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare le opere ed impianti realizzati in sede stradale dalle aziende di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 28, secondo comma, del codice della strada.

11. Le concessioni temporanee per le occupazioni delle sedi ed aree stradali per la coordinata esecuzione dei lavori sono rilasciate dall'ufficio comunale di cui all'art. 2, primo comma, ai soggetti delegati dalle aziende di servizi od agli appaltatori dei lavori, designati con comunicazione formale dalle direzioni di zona delle aziende per le quali è realizzato il programma-progetto coordinato. Il concessionario provvede al pagamento del canone per la temporanea occupazione delle aree per la installazione dei cantieri e per l'esecuzione dei lavori, salvo rivalsa nei confronti delle altre aziende interessate. Il titolare della concessione temporanea è responsabile dell'osservanza di quanto dispone l'art. 21 del Codice della strada e di tutti i danni eventualmente arrecati nella esecuzione dei lavori alla rete sotterranea dei servizi già esistenti ed ai terzi. E' in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità del Comune.

12. Le aziende erogatrici di pubblici servizi entro il 30/06/99 presentano al Comune, previo invito trasmesso loro dall'ufficio di cui all'art. 2, primo comma, la pianta generale aggiornata delle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in scala 1:2000, di beni del demanio e del patrimonio comunale con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, corredata della natura ed utilizzazione dell'occupazione e della sua lunghezza per ciascuna frazione della rete e della superficie e utilizzazione per le altre occupazioni. Entro il 31 gennaio 1999 le aziende predette devono dichiarare all'ufficio comunale di cui all'art. 2, primo comma, il numero complessivo delle utenze dei propri servizi esistenti nel territorio comunale. Entro i due mesi successivi le aziende sono tenute a comunicare:

- a) per ogni area di circolazione, il numero delle utenze installate in corrispondenza di ciascun numero civico;
- b) l'elenco delle occupazioni permanenti di beni del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai servizi dall'azienda stessa forniti precisandone la localizzazione, l'utilizzazione e la superficie occupata, comprese le pertinenze.

Art. 12

Occupazioni occasionali o per esigenze straordinarie ed urgenti

1. Le occupazioni occasionali, di durata non superiore a tre giorni, di spazi ed aree comunali, ovvero indispensabili per situazioni d'emergenza od interventi di immediata necessità, possono avere inizio prima di aver ottenuto l'autorizzazione temporanea di cui all'art. 3, secondo comma.

2. L'interessato ha l'obbligo di dare immediato avviso dell'occupazione all'ufficio comunale competente a mezzo fax o telegramma, e di presentare entro il giorno successivo a quello di inizio

dell'occupazione la richiesta di autorizzazione versando l'importo del corrispettivo determinato ai sensi del terzo comma del successivo art. 27.

3. L'ufficio comunale verifica l'esistenza di motivi d'urgenza e l'avvenuta adozione delle misure di segnalamento temporaneo dell'occupazione di cui all'art. 30 del regolamento di attuazione del codice della strada indicando nell'atto di autorizzazione temporanea, le prescrizioni che ritiene necessarie per la sicurezza della circolazione e per il ripristino del suolo occupato.

4. Il rilascio dell'autorizzazione temporanea avviene entro tre giorni dalla richiesta formale presentata dall'interessato.

Art. 13

Occupazioni per contenitori di raccolta dei rifiuti

1. Per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 1, con i contenitori per la raccolta differenziata dei residui solidi urbani di qualsiasi natura, il soggetto che effettua il servizio di raccolta deve presentare preventivamente il piano di localizzazione, con le eventuali successive variazioni, all'ufficio di cui all'art. 2, primo comma, rappresentandolo su estratti della carta in scala 1:2000 del territorio interessato. Tale obbligo sussiste anche per l'unità organizzativa comunale che gestisce il servizio in economia.

2. Il responsabile dell'ufficio di cui all'art. 2, primo comma, sul piano presentato richiede il parere dei responsabili dei servizi di viabilità, circolazione e polizia municipale ed accorda l'autorizzazione al servizio comunale o la concessione all'appaltatore del servizio per i contenitori ubicati e collocati in modo da non arrecare pericolo ed intralcio alla circolazione e da non pregiudicare l'estetica di immobili e luoghi di particolare pregio artistico, storico ed ambientale .

3. Gli appaltatori del servizio sono esentati dal canone di concessione per gli spazi suddetti soltanto nel caso in cui tale esenzione sia stata prevista nel bando di gara e nel contratto di appalto e, quindi, sia stata valutata nella determinazione del canone. In caso contrario si applica la tariffa prevista dall'art. 20, ridotta del 10%. L'applicazione del canone è effettuata, ove ne sussistano le condizioni, per gli appalti del servizio indetti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 14

Occupazioni per particolari attività

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante veicoli, in forma itinerante, è consentito per il tempo necessario a presentare e consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo. La sosta può essere effettuata nelle pertinenze e sulla sede stradale comunale in posizioni nelle quali il mezzo usato e l'afflusso degli acquirenti non costituiscano motivo di pericolo od intralcio per il traffico osservando le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia.

2. Soppresso.

3. L'esercizio di mestieri girovagli può essere effettuato su spazi ed aree pubbliche utilizzando esclusivamente quelli destinati dal Comune a tali attività, senza necessità di concessione od autorizzazione né di corrispondere alcun canone o corrispettivo.

Art. 15 **Occupazioni abusive – Rimozione**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 63, secondo comma, lett. g), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche il Comune, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali ed il ripristino, se necessario, dell'area occupata, assegnando ai responsabili il termine per provvedere. Decorso tale termine la rimozione è disposta dall'ufficio con addebito ai responsabili delle spese di rimozione e custodia dei materiali che nel caso di mancato ritiro da parte dei proprietari entro un mese dalla data di rimozione sono alienati, ove ne sussistano le condizioni, con introito del ricavato, al netto delle spese di alienazione, a riduzione di quanto dovuto al Comune, ed accreditato all'interessato di eventuali somme residue.

2. Nel caso che i materiali rimossi siano inutilizzabili, trascorso il periodo di custodia senza che l'occupante abbia proceduto al ritiro, si provvede al loro conferimento in discarica, con addebito delle spese relative all'interessato.

3. Nelle fattispecie regolate dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 2, 38, comma 4, e 39.

Titolo II

CANONE PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I DISCIPLINA GENERALE

Art. 16 Istituzione del canone

1. L'occupazione sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati ed ogni altra area indicata dall'art. 1, è soggetta al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato in base alla tariffa stabilita dagli articoli seguenti ed alla dimensione dell'occupazione.

2. I canoni stabiliti dagli enti proprietari dei tratti di strada statali, regionali e provinciali, correnti all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), sono corrisposti dal titolare della concessione all'ente proprietario.

3. Nell'atto di concessione o d'autorizzazione è stabilita la misura del canone dovuto per l'occupazione di strade, aree e spazi comunali. Nelle concessioni relative alle strade di cui al precedente comma, rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 26, terzo comma, del Codice della strada è stabilito il canone, se dovuto, per l'occupazione di spazi e strade comunali o richiamato l'obbligo di corrispondere il canone all'ente proprietario della strada occupata, se dallo stesso istituito.

Art. 17 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici in categorie

1. Le strade, aree e spazi pubblici di cui all'art. 1 sono classificati in n. 3 categorie, secondo il valore economico della disponibilità dell'area ed il sacrificio imposto alla collettività, tenuto conto della localizzazione centrale o periferica, delle attività commerciali, turistiche, industriali, artigianali, degli elementi storici, artistici, monumentali ed ambientali, della consistenza degli insediamenti abitativi e di ogni altro fattore indicativo dell'utilità economica che il concessionario può ricavare dall'occupazione.

2. Gli elenchi delle aree, distinti per categorie di concessione, sono come appresso:

A - prima categoria - Centro storico, capoluogo e frazioni.

B - seconda categoria - Centro abitato al di fuori del centro storico - zona B, C e D del vigente PRG.

C - terza categoria - Zona fuori il centro abitato.

3. Con deliberazione consiliare da adottare entro il 31 ottobre per l'anno successivo possono essere disposte integrazioni e variazioni della classificazione delle aree, in relazione a modifiche dell'assetto urbanistico, viario ed economico verificatosi nel territorio comunale.

Art. 18

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione amministrativa, permanente o temporanea, ed è determinato applicando la tariffa alla dimensione dell'area concessa o, se maggiore, di quella effettivamente occupata e sottratta all'uso pubblico secondo lo stato di fatto.

2. Ai fini dell'obbligo del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle concesse, con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal successivo articolo 38, comma 4, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5 del Codice della strada. La durata dell'occupazione abusiva e la dimensione dell'area occupata sono dichiarate dall'interessato sottoscrivendo il verbale di accertamento e verificate dal pubblico ufficiale. In caso di rifiuto dell'interessato il pubblico ufficiale ne dà atto nel verbale e procede all'accertamento diretto, avvertendo che le sanzioni pecuniarie amministrative previste dal presente regolamento saranno applicate nella misura massima.

Art. 19

Determinazione dell'effettiva occupazione

1. Il canone è commisurato all'effettiva occupazione concessa o, se maggiore, di fatto realizzata, espressa in metri quadrati o in metri lineari.

2. Le frazioni inferiori al metro quadrato od al metro lineare sono arrotondate alla misura intera superiore.

3. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuate in superfici classificate nella stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni permanenti di spazi soprastanti le aree pubbliche di cui all'art. 1, effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

5. Le occupazioni realizzate con tende fisse o retraibili o simili manufatti, fatta salva l'esenzione di cui all'art. 34, lett. h), poste a copertura o protezione di aree e spazi pubblici utilizzati per attività commerciali e di pubblici esercizi, sono soggette al canone determinato con riferimento alla sola parte della medesima tenda o manufatto eventualmente sporgente dall'area o spazio occupato. Le occupazioni realizzate con tettoie in muratura, tende fisse od altro simile manufatto facente parte stabilmente della struttura dell'edificio, destinato esclusivamente alla copertura o protezione di aree e spazi utilizzati per attività commerciali e di pubblici esercizi a carattere stagionale, sono soggette al pagamento del canone per il periodo complessivo di durata dell'attività, escluso quello durante il quale l'esercizio è permanentemente inattivo, chiuso al pubblico, e nel quale lo spazio sottostante non è occupato o comunque utilizzato.

6. Per le altre occupazioni soprassuolo, aggettanti dal vivo del muro almeno 50 centimetri, l'estensione della superficie per la determinazione del canone è calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del manufatto aggettante nello spazio aereo.

7. Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'installazione di chioschi, edicole ed altri impianti, anche a carattere provvisorio, sono soggette alle prescrizioni richiamate dall'art. 29 del regolamento di attuazione del Codice della strada. La superficie ai fini dell'importo del canone è determinata in base al perimetro dell'area occupata con il manufatto e con gli oggetti e gli scarichi della copertura, e con gli espositori esterni di prodotti e sommari di pubblicazioni.

8. La superficie delle aree di cui ai precedenti commi ed ogni altro spazio occupato per altre finalità, i cui limiti esterni siano dal concessionario, con l'autorizzazione del Comune, definiti con piante, catenelle, mezzi pubblicitari, pedane in legno o muratura od altri indicatori è determinata tenendo conto del perimetro esterno così definito.

CAPO II OCCUPAZIONI PERMANENTI

Art. 20 **Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione di pagamento autonoma.

2. Il canone base è commisurato alla superficie occupata, differenziata a seconda della categoria nella quale l'area, spazio o strada pubblica occupata è classificata ai sensi dell'art. 17, ed

applicato in base alla seguente tariffa annua per mq., determinata sulla base del valore economico della disponibilità della medesima area nonché del sacrificio imposto alla collettività .

A - prima categoria	L. 35.700
B – seconda categoria	L. 28.560
C – terza categoria	L. 24.990

3. Per le occupazioni temporanee al canone base determinato secondo quanto stabilito dai precedenti commi è applicato un moltiplicatore in rapporto alla specifica attività per la quale l'area concessa è utilizzata, nella misura per ognuna di esse di seguito stabilita:

ATTIVITA'		COEFF. MOLTIPLICATORE
N.	DEFINIZIONE	
1.	Attività artigianali	10,22
2.	Attività a carattere industriale	10,22
3.	Attività senza scopo di lucro	10,22
4.	Biglietterie di spettacoli e manifestazioni varie	10,22
5.	Cabine fotografiche	10,22
6.	Commercio generi alimentari	10,22
7.	Commercio generi non alimentari	10,22
8.	Esercizio dell'attività edilizia	10,22
9.	Esercizio di servizi pubblici	10,22
10.	Esercizi pubblici di somministrazione	10,22
11.	Esposizione e mostre di arredamenti	10,22
12.	Esposizioni e mostre di automobili ed altri veicoli	10,22
13.	Materiali per l'edilizia	10,22
14.	Materiali per l'industria e l'artigianato	10,22
15.	Rivendite generi di monopolio, lotterie, concorsi pronostici, scommesse, enalotto	10,22
16.	Vendita al pubblico di fiori e piante	10,22
17.	Vendita di giornali, periodici, libri e pubblicazioni	10,22
18.	Vendita di prodotti agricoli	10,22
19.	Attività non comprese nelle precedenti definizioni (mercati settimanali)	2,56

4. Per le occupazioni permanenti effettuate con installazioni in elevazione dal suolo quali chioschi, edicole e simili strutture, il canone determinato applicando il comma 2 è maggiorato del 30 %.

5. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di prodotti e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo il canone è determinato applicando la tariffa indicata dal comma 2, rapportata alla superficie convenzionale di un metro quadrato per ogni apparecchio.

6. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito nell'atto di concessione si applica, per il periodo eccedente quello concesso, il canone dovuto con un importo minimo giornaliero di L. 5.000.

Art. 21

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo

1. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è applicata la misura base di tariffa stabilita dal secondo comma del precedente articolo per la categoria nella quale è compresa l'area occupata, con le seguenti riduzioni:

- a) cavi e condutture installate nel sottosuolo stradale.....= riduzione del 50%;
- b) cavi e condutture installate in soprassuolo, su strutture di sostegno installate su area pubblica o comunque sovrastanti o attraversanti le stesse.....= riduzione del 50%;
- c) impianti, cabine, manufatti costruiti su aree pubbliche.....= riduzione del 50%.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti ed allacciamenti ad impianti di erogazione di pubblici servizi non è dovuto alcun canone.

3. In sede di prima applicazione del presente regolamento e fino a quando le aziende erogatrici non avranno adempiuto a quanto prescritto dall'art. 11, comma 12, il canone di occupazione permanente di cui al precedente comma è determinato forfettariamente per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo, come appresso, tenuto conto che questo Comune aveva, al 31 dicembre scorso, n. 5.870 abitanti residenti:

- a) il canone è commisurato al numero complessivo delle utenze installate dall'azienda erogatrice, per la misura unitaria di tariffa di L. 1.250 per utente;
- b) in ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto al Comune non può essere inferiore a L. 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al n. 3 della lett. f) del secondo comma dell'art. 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi;
- c) l'importo unitario di cui alla lett. a) è rivalutato annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
- d) il numero delle utenze installate nel Comune è comunicato dall'azienda erogatrice all'ufficio di cui all'art. 2, primo comma, nei termini e con modalità previste dal precedente art. 11. Con le stesse modalità l'azienda erogatrice dichiara al suddetto ufficio, annualmente, le variazioni delle utenze avvenute nell'anno conclusosi, per la determinazione del canone per l'anno allo stesso successivo.

4. Per le occupazioni permanenti con sovrappassi e sottopassi viari, il canone annuo è dovuto nelle seguenti misure:

- a) soppresso.
- b) Per i sovrappassi e sottopassi viari il canone annuo è stabilito applicando la misura base della tariffa stabilita dal secondo comma del precedente articolo per la categoria nella quale è compresa l'area occupata per la superficie occupata dal sovrappasso o sottopasso, misurato al limite degli stessi .

5. Soppresso.

Art. 22 **Accessi e passi carrabili**

1. Senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade comunali ai fondi ed ai fabbricati laterali e nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico e privato.

2. Nella costruzione e mantenimento degli accessi sono osservate le disposizioni dell'art. 22 del Codice della strada, e degli articoli 44 e seguenti del relativo regolamento di attuazione.

3. Ogni onere per la costruzione, manutenzione e segnalazione degli accessi di cui ai precedenti commi è carico dei proprietari dei fondi e degli edifici che li utilizzano. I passi carrabili sono disciplinati dai commi successivi.

4. La realizzazione di passi carrabili corrispondenti alle caratteristiche stabilite dai successivi commi 5 e 7 per l'accesso delle proprietà pubbliche e private alle strade, aree e spazi di cui all'art. 1 è consentita previo rilascio di concessione da parte del Comune. La concessione è rilasciata dall'ufficio di cui all'art. 2, primo comma, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 5 e 7.

5. Nel caso in cui il passo carrabile sia costituito da un manufatto composto da listoni di pietra od altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, nella zona antistante lo stesso accesso vige il divieto di sosta indicato con l'apposito segnale di cui all'art. 22, terzo comma, del codice della strada. Per i passi carrabili ora indicati è dovuto il pagamento del canone determinato in base alla superficie calcolata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale è dato accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

6. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione.

7. Per gli accessi di cui al comma precedente il Comune, su richiesta del proprietario dell'accesso, tenuto conto in particolare delle esigenze della viabilità, può vietare la sosta sull'area antistante rilasciando l'apposito cartello segnaletico di cui alla lett. b) del precedente comma 4. In tal caso il richiedente è tenuto al pagamento del canone determinato secondo quanto stabilito al successivo comma 9. Il divieto di utilizzazione dell'area antistante da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq., e non consente l'effettuazione di opere né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

8. Per i passi carrabili di cui ai commi 5 e 7, al richiedente la concessione è rilasciato il segnale di cui all'art. 120, primo comma, lett. e) (figura II, 78), del regolamento di attuazione del Codice della strada, previo rimborso dell'importo corrispondente alle spese sostenute per la sua predisposizione.

9. Per le occupazioni relative ai passi carrabili di cui ai precedenti commi 5 e 7, è applicata la tariffa di cui all'art. 20, secondo comma, per la categoria nella quale è compresa la sede stradale alla quale dà accesso il passo, ridotta del 20%; per i passi carrabili di cui al comma 7 è applicata l'ulteriore riduzione del 10%.

10. Il canone relativo all'occupazione per i passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento di una somma pari a 20 annualità del canone stesso. I passi carrabili per i quali è stata definitivamente assolta la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell' art. 44, c. 11. Del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507, non sono soggetti al pagamento del canone di cui al presente regolamento.

Art. 23

Zone di sosta riservate ai residenti

1. Nelle zone indicate dall'art. 7, comma 11, del Codice della strada il Sindaco, con apposita ordinanza, ha facoltà di riservare superfici e spazi di sosta per i veicoli privati dei soli residenti nella zona.

2. La sosta negli spazi di cui al precedente comma è consentita ai veicoli appartenenti a persone fisiche residenti in unità immobiliari prospicienti od immediatamente adiacenti lo stallo di sosta riservato previo rilascio di apposito contrassegno ed il pagamento di un corrispettivo annuale determinato applicando la tariffa di cui al secondo comma dell'art. 20, ridotta del 10%.

3. Per il versamento del corrispettivo si applicano le disposizioni di cui all'art. 35.

4. Lo stallo di sosta riservato è segnalato da un numero corrispondente a quello indicato sul contrassegno rilasciato al residente.

Art. 24

Aree e spazi destinati ai distributori di carburanti

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale, è dovuto un canone annuale nelle seguenti misure differenziate a seconda della classificazione dell'area stradale, stabilita dal secondo comma dell'art. 17, su cui è collocata o dalla quale hanno accesso:

A – prima categoria	annue L. 60.000
B – seconda categoria	annue L. 50.000
C – terza categoria	annue L. 30.000

2. Il canone è applicato ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità il canone è aumentato di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, è applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. Il canone di cui al presente articolo è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e provinciale effettuato con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti al canone in conformità a quanto previsto dal precedente art. 20, con i coefficienti e le maggiorazioni previsti dai commi terzo e quarto in relazione alla natura della medesima occupazione ed all'attività esercitata.

6. Per i passi carrabili di accesso all'impianto di distribuzione di carburanti è applicato il canone di cui all'art. 22., ridotto del 30%.

Art. 25

Occupazioni con impianti d'installazione di mezzi pubblicitari

1. Per le occupazioni di aree e spazi pubblici realizzate con cartelloni, cartelli ed altri impianti di installazione di servizi pubblicitari si rendono applicabili gli articoli del presente regolamento in materia di occupazioni permanenti, fatta eccezione per quanto disposto dai commi successivi.

2. La superficie di aree e spazi pubblici da computare ai fini della determinazione del canone dovuto per le installazioni di cui al presente articolo è calcolata sulla proiezione del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio.

3. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al presente articolo si applica la tariffa di cui l'art. 20, secondo comma, maggiorata del 20 %, differenziata secondo la classificazione dell'area stradale stabilita dal secondo comma dell'art. 17, sulla quale è collocata l'installazione o sulla quale quest'ultima si proietta.

Art. 26

Strutture mercatali

1. L'occupazione di superfici, locali ed attrezzature per la vendita, la lavorazione, la conservazione ed il magazzinamento anche con impianti frigoriferi di merci o prodotti, nonché di locali destinati al servizio dei consumatori e degli utenti di strutture mercatali comunali, è soggetta al pagamento di un canone annuale nelle misure determinate ogni anno con deliberazione adottata annualmente dalla Giunta comunale su proposta della commissione preposta al mercato, ed in conformità al regolamento di gestione del mercato medesimo.

2. Nel caso di mancata adozione della deliberazione annuale di cui al comma precedente si applicano le tariffe in vigore per l'anno precedente maggiorate del tasso annuale di inflazione programmato. L'aggiornamento è effettuato dal funzionario comunale responsabile della gestione del mercato.

3. Il canone annuale dovuto per le occupazioni di cui al presente articolo è versato in rate semestrali anticipate nei mesi di gennaio e luglio tramite bollettino di c/c p. intestato alla tesoreria comunale che il Comune provvede ad inviare a ciascun concessionario nei primi giorni dei predetti mesi. Per il pagamento del canone, per quanto non stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 35.

CAPO III

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 27

Determinazione del canone o del corrispettivo

1. Per le occupazioni temporanee è dovuto il canone commisurato alla superficie occupata, differenziata a seconda della categoria nella quale l'area, spazio o strada pubblica è classificata ai sensi dell'art. 17, ed applicato in base alla tariffa giornaliera determinata dividendo in trecentosessantacinquesimi quella indicata dall'art. 20, secondo comma. La determinazione del canone è effettuata applicando altresì i coefficienti moltiplicatori di cui al terzo comma dello stesso art. 20.

2. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito nell'atto di concessione od autorizzazione si applica, per il periodo eccedente quello concesso od autorizzato, il canone od il corrispettivo dovuto con un importo minimo giornaliero di L. 5.000.

3. Per le occupazioni occasionali o per esigenze straordinarie ed urgenti è dovuto il corrispettivo commisurato alla superficie occupata ed applicato in base alla tariffa giornaliera determinata in conformità a quanto previsto del primo comma, con un importo minimo giornaliero di L. 5.000.

Art. 28

Opere, depositi e cantieri stradali

1. L'occupazione temporanea delle aree e spazi di cui all'art. 1 per lavori ed altri interventi effettuati per conto del Comune, delle sue istituzioni ed aziende speciali, in economia od in appalto è autorizzata dal responsabile del servizio viabilità che con apposito atto la dispone e prescrive l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 21 del Codice della strada e dal paragrafo secondo del capo I, titolo II, del relativo regolamento di attuazione. L'autorizzazione è accordata previa intesa con il servizio di polizia municipale ed inviata in copia allo stesso, che controlla l'osservanza delle condizioni e prescrizioni disposte. L'occupazione effettuata da appaltatori o concessionari per lavori eseguiti per conto del Comune è esente dal pagamento del corrispettivo a condizione che l'esenzione sia prevista dal contratto di appalto o dal capitolato speciale.

2. Le modalità di autorizzazione e l'esenzione dal pagamento del corrispettivo di cui al primo comma sono estese alle occupazioni temporanee dallo stesso previste effettuate per lavori ed interventi da eseguire in economia od in appalto dai Comuni e consorzi-azienda ai quali il Comune partecipa come ente consorziato a condizione che lo statuto, la convenzione od altro atto formale prevedano che tutti gli enti partecipanti al Consorzio dispongano la stessa esenzione.

3. Le occupazioni temporanee delle aree e spazi di cui all'art. 1 effettuate per opere, depositi, cantieri ed interventi da soggetti diversi da quelli di cui ai precedenti commi, non compresi fra le esenzioni di cui al successivo art. 34, sono assoggettate al pagamento del canone nella misura determinata in base alla tariffa stabilita dal presente regolamento per la categoria, la superficie dello spazio occupato e per la durata dell'occupazione. Per i cantieri mobili di cui all'art. 39 del regolamento di attuazione del Codice della strada, la superficie media da assoggettare al canone è determinata in base a quella complessivamente occupata per eseguire i lavori, suddivisa per i giorni intercorsi dall'inizio al termine dell'occupazione. La concessione temporanea è richiesta dal soggetto che esegue i lavori direttamente al responsabile del servizio di cui all'art. 2, primo comma, almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, ed è dallo stesso rilasciata previo parere dei servizi viabilità e polizia stradale, con le prescrizioni e condizioni da questi stabilite e con obbligo per il concessionario di osservare le norme del Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione richiamate nel primo comma.

4. Le occupazioni temporanee di cui al precedente comma effettuate per l'esecuzione di lavori ed interventi da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi, strumentali ai servizi medesimi, sono soggette al pagamento del canone previsto nel comma suddetto, in misura ridotta del 50 per cento.

5. Le occupazioni temporanee di cui ai precedenti terzo e quarto comma effettuate per far fronte a situazioni d'emergenza o per lavori di particolari, immediata urgenza, sono autorizzate dal responsabile del servizio di viabilità d'intesa con quello della polizia municipale, stabilendo le misure e cautele che devono essere adottate per la disciplina della circolazione. La durata

dell'occupazione deve essere comunicata dal soggetto che l'ha effettuata entro le ventiquattro ore non festive successive a mezzo fax, recapito diretto o postale, al servizio viabilità, il quale, effettuate le verifiche necessarie, può prescrivere ulteriori misure per la sicurezza della circolazione. Il responsabile del servizio viabilità trasmette copia di tutti gli atti al servizio di cui all'art. 2, primo comma, che determina il corrispettivo dovuto e notifica all'interessato l'invito al pagamento.

6. Nelle concessioni temporanee ed autorizzazioni di occupazione di strade comunali urbane, di scorrimento e di quartiere, la durata è determinata tenendo conto di quanto dispone l'art. 30, ottavo comma, del regolamento di attuazione del Codice della strada.

7. Entro il termine stabilito per la durata dell'occupazione deve essere eseguito il ripristino delle condizioni di transitabilità delle sedi stradali assicurando la sicurezza della circolazione e l'eliminazione di qualsiasi motivo di pericolo. Nel caso in cui il ripristino della sede stradale e delle sue pertinenze non sia completato entro il termine concesso, il periodo eccedente, risultante dal verbale di accertamento e contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, costituisce occupazione abusiva e comporta per tutte le occupazioni di cui al presente articolo, comprese quelle per l'esecuzione in appalto di lavori ed interventi di cui al primo comma e secondo comma, l'applicazione nei confronti dell'appaltatore del canone senza riduzioni e della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 38, quarto comma.

Art. 29

Aree destinate a parcheggio (soppresso)

Art. 30

Mercati

1. La concessione per l'occupazione di aree pubbliche comprese fra quelle di cui all'art. 1 destinate all'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio per uno o più giorni della settimana o del mese, è rilasciata contestualmente all'autorizzazione commerciale di cui all'art. 28, primo comma, lett. a), del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 114.

2. La concessione del posteggio è accordata per la durata di anni 10 in conformità a quanto disposto dall'art. 28, primo comma, lett. a), del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 114.

3. L'ubicazione e l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'attività commerciale, le modalità di assegnazione dei posteggi e la loro superficie sono stabilite dal Comune conformemente a quanto disposto dal Titolo X del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 114, in base alle disposizioni emanate dalla regione. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti il numero ed i criteri di assegnazione degli spazi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita diretta dei loro prodotti.

4. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui ai precedenti commi si applica la seguente tariffa per giorno, o frazione, di occupazione, indipendentemente dalla durata oraria della stessa:

Canone giornaliero di occupazione per mq.: euro 0,16
Maggiorazione per oneri di manutenzione e pulizia per mq.: euro 0,03
Tariffa complessiva per mq.: euro 0,19

n.	Ubicazione mercato	Canone giornaliero di occupazione per mq.	Maggioraz. per oneri di manutenz. e pulizia, per mq.	Tariffa complessiva per mq.
1	P.zza G. Fabrizio, Corso Taurelli Salimbeni, Via XV Maggio, P.zza N. Sauro	0.16	0.03	0.19

5. Il canone è dovuto dal concessionario per tutti i giorni di mercato, compresi quelli nei quali il posteggio non fosse eventualmente occupato di fatto dal medesimo concessionario.

6. Il pagamento del canone è effettuato in rate semestrali anticipate in base alla valutazione dei giorni di occupazione previsti per tale periodo; in caso di mancato pagamento entro il primo giorno del periodo di rateizzazione si applica la sanzione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 38. Per il pagamento del canone, per quanto non stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 36.

7. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, ai sensi dell'art. 28, comma 11, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nello stesso mercato. Per tali occupazioni è dovuto un corrispettivo applicato in base alla tariffa giornaliera complessiva di cui al comma 4. Il pagamento dell'importo dovuto è effettuato mediante versamento diretto al Comune.

8. Per le occupazioni concesse ai produttori agricoli la tariffa complessiva di cui al precedente comma 4 è ridotta del 30%.

9. Soppresso.

Art. 31

Fiere, manifestazioni ed altre iniziative

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici in occasione di fiere, manifestazioni ed altre ricorrenze, sono consentite in conformità a quanto disposto dal Titolo X del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, dalla normativa regionale e dalle altre disposizioni vigenti.

2. Per la determinazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al presente articolo si applica la tariffa seguente per giorno, o frazione di giorno, di occupazione indipendentemente dalla durata oraria della stessa, differenziata in base alla fiera, manifestazione od iniziativa interessata:

Fiera dei Campanelli

Canone giornaliero di occupazione per mq.: euro 1,30

Maggiorazione per oneri di manutenzione e pulizia per mq.: euro 0,03

Tariffa complessiva per mq.: euro 1,33

Fiera di Mezzo Maggio

Canone giornaliero per mq.: euro 0,63

Maggiorazione per oneri di manutenzione e pulizia per mq.: euro 0,03

Tariffa complessiva per mq.: euro 0,66

Fiera di S. Ermete

Canone giornaliero per mq.: euro 0,63

Maggiorazione per oneri di manutenzione e pulizia per mq.: euro 0,03

Tariffa complessiva per mq.: 0,66

Altre iniziative

Canone giornaliero per mq.: euro 0,63

Maggiorazione per oneri di manutenzione e pulizia per mq.: 0,03

Tariffa complessiva per mq.: euro 0,66

n.	Fiera o manifestazione	Canone giornaliero di occupazione per mq.	Maggioraz. per oneri di manutenz. e pulizia, per mq	Tariffa complessiva per mq
1	Fiera dei Campanelli	1950	50	2000
2	Fiera di Mezzo Maggio	950	50	1000
3	Fiera di S. Ermete	950	50	1000
4	Altre iniziative	660	=	1000

3. Per il pagamento del canone si applicano le disposizioni di cui all'art. 36.

Art. 32

Occupazioni per l'installazione di circhi ed attrazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per le occupazioni temporanee degli appositi spazi alle stesse riserve effettuate con le installazioni di circhi, teatri-tenda, attrazioni, giochi, divertimenti e strutture connesse dello spettacolo viaggiante, la superficie soggetta a pagamento è calcolata in misura pari al 20% di quella effettivamente occupata. Per tali occupazioni è applicata alla superficie così determinata la tariffa base corrispondente all'ultima categoria di cui all'art. 17.

2. Gli assegnatari delle superfici suddette hanno l'obbligo di provvedere, durante ed a conclusione dell'occupazione, alla pulizia dell'area occupata collocando i rifiuti negli appositi cassonetti di raccolta differenziata all'uopo installati dal servizio comunale. Nel caso di inadempienza l'intervento di pulizia e ripristino è effettuato d'ufficio con recupero coattivo delle spese e della sanzione prevista dall'art. 50 del D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, e successive

modificazioni. L'operatore inadempiente è escluso dal Comune dall'assegnazione degli spazi pubblici di cui al presente articolo.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 33 Riduzioni

1. Al canone determinato in conformità agli articoli precedenti è applicata una riduzione percentuale nella misura sottoindicata, per le occupazioni realizzate nello svolgimento delle seguenti attività aventi finalità politiche ed istituzionali:

- a) manifestazioni ed iniziative popolari organizzate da partiti, movimenti politici od organizzazioni sindacali = 80%;
- b) manifestazioni ed iniziative a carattere politico, ferma restando l'esenzione per i primi 10 mq. di occupazione ex art. 34, primo comma, lett. g) = 80%;
- c) manifestazioni ed iniziative a carattere religioso non comprese nelle fattispecie ex art. 34, primo comma, lett. a) = 80%;
- d) manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, artistico o storico = 80%;
- e) manifestazioni ed iniziative effettuate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale ex D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 = 80%;
- f) eliminazione visiva dei cavi esterni dei servizi pubblici sulle facciate del centro storico = 50%.

Art. 34 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento di canone o corrispettivo:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del D. P. R. 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità. Gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata competenza, e le aste per le bandiere;

- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, le devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima. L'esenzione è applicabile alle sole occupazioni effettuate per l'erogazione di servizi pubblici essenziali per la collettività;
- f) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni effettuate per manifestazioni od iniziative a carattere politico purchè l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
- h) le occupazioni con tende retraibili o simili manufatti, purchè l'estensione della superficie determinata dalla proiezione ortogonale sul suolo del maggior perimetro della stessa tenda aperta non sia superiore a mq. 0,50;
- i) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

Art. 35

Modalità di versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. La concessione per occupazione permanente è rilasciata previo versamento dell'importo della prima od unica annualità e della cauzione eventualmente prevista ai sensi dell'art. 7, secondo comma, lett.1), tramite bollettino di c/c p. intestato alla tesoreria comunale, la cui ricevuta dev'essere presentata o trasmessa all'ufficio di cui all'art. 2, primo comma.

2. Il canone annuale dovuto per le occupazioni permanenti aventi durata pluriennale è versato entro il mese di gennaio di ciascun anno tramite bollettino di c/c p. intestato alla tesoreria comunale, che il Comune provvede ad inviare, precompilato per ciascun concessionario, nei primi giorni dello stesso mese.

3. Il canone d'importo superiore ad L. 500.000 può essere versato, su richiesta del concessionario, in quattro rate anticipate di uguale importo aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del canone, senza applicazione di interessi. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il concessionario decade dal beneficio ed è tenuto al pagamento dell'importo residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, maggiorato della sanzione di cui all'art. 38, commi 2 e 3.

4. Il concessionario titolare di distinti atti di concessione insistenti su aree diverse è tenuto ad effettuare il versamento del canone separatamente per ciascun atto utilizzando più bollettini di c/c p.

5. Soppresso.

Art. 36

Modalità di versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. La concessione per occupazione temporanea è rilasciata previo versamento del canone dovuto tramite bollettino di c/c p. intestato alla tesoreria comunale, la cui ricevuta dev'essere presentata o trasmessa all'ufficio di cui all'art. 2, primo comma.

2. Il corrispettivo dovuto per le occupazioni di cui all'art. 12, è versato tramite bollettino di c/c p. intestato alla tesoreria comunale, ovvero, se d'importo inferiore ad L. 50.000, anche direttamente al Comune.

3. Per le occupazioni non connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione il pagamento dell'importo dovuto, se inferiore ad L. 10.000, può essere effettuato mediante versamento diretto al Comune. In tal caso è rilasciata apposita ricevuta nella quale sono indicati sinteticamente: il soggetto occupante; gli spazi, aree e strade interessati dall'occupazione, le modalità e la durata dell'occupazione nonché gli altri dati necessari per la determinazione del canone; l'importo versato.

4. Soppresso.

Art. 37

Mancato o tardivo pagamento del canone

1. Per il mancato, parziale o tardivo versamento del canone inerente le occupazioni permanenti, il servizio di cui all'art. 2, primo comma, provvede a notificare al concessionario, a mezzo raccomandata A. R. , apposito invito al pagamento nel quale sono indicati:

- a) l'importo del canone non versato o tardivamente versato;
- b) l'ammontare degli interessi dovuti per il mancato o tardivo pagamento del canone, calcolati al tasso legale;
- c) la sanzione amministrativa pecuniaria applicata, con l'indicazione del beneficio di cui all'art. 38, terzo comma, qualora il versamento sia effettuato entro 20 giorni dalla notifica dell'invito;
- d) l'importo complessivamente dovuto;
- e) le modalità ed il termine di 60 giorni dalla notifica entro il quale effettuare il pagamento.

2. Decorso inutilmente il termine di cui alla lett. e) del precedente comma, il servizio di cui all'art. 2, primo comma, provvede alla riscossione coattiva del canone in unica soluzione, effettuata ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 38

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Nell'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.

2. In caso di mancato, parziale o tardivo pagamento del canone è applicata la sanzione del trenta per cento del canone non versato, con un minimo di 50.000 Lire ed un massimo di L. 500.000.

3. In caso di tardivo pagamento del canone effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto, la sanzione di cui al comma precedente è applicata nella misura minima.

4. In caso di occupazione abusiva, fatto salvo l'obbligo dell'occupante di corrispondere il canone dovuto nonché quanto disposto dal precedente art. 15, è applicata la sanzione pecuniaria pari all'ammontare del canone dovuto, ferme restando le sanzioni stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Codice della strada. La sanzione è aumentata al doppio del canone stesso per le occupazioni protrattasi per più di 15 giorni ovvero effettuate in aree, strade e spazi comprese nella categoria A di cui al precedente art. 17, nonché nei casi di cui all'art. 18, secondo comma, ultimo periodo.

Art. 39

Recidiva – Sospensione dell'attività

1. In caso di recidiva nell'occupazione del suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale da parte di esercizi commerciali di cui al d. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ovvero di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991 n. 287, il Comune dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni.

2. Ai fini di cui al comma precedente il servizio di cui all'art. 2, primo comma, trasmette all'ufficio comunale competente per l'attività interessata, copia degli atti e documenti inerenti le violazioni commesse affinché provveda alla sospensione nel più breve termine.

Art. 40

Disposizioni finali e transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente al 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del relativo titolare ovvero con il pagamento del canone nella misura e con modalità stabilite dai precedenti articoli.

2. Per le occupazioni di cui al precedente comma l'ufficio di cui all'art. 2, primo comma, invia a ciascun concessionario bollettino di c/c p. intestato alla tesoreria comunale entro il mese di gennaio dell'anno di entrata in vigore del regolamento e le istruzioni necessarie per effettuare il versamento in base alle nuove misure e modalità. Per tali occupazioni il versamento del canone

relativo al primo anno di applicazione si considera tempestivamente versato entro il mese di febbraio.